

La responsabilità in tema di gestione rifiuti e la tracciabilità



Indice

Parte I – ASPETTI NORMATIVI

- I.1. I soggetti che gestiscono rifiuti e le fasi della gestione*
- I.2. Il produttore iniziale, il nuovo produttore, il detentore, il commerciante e l'intermediario*
- I.3. Il deposito temporaneo prima della raccolta*
- I.4. Il sistema di responsabilità*
- I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari*
- I.6. La tracciabilità e gli obblighi documentali*



I.1. I soggetti che gestiscono rifiuti e le fasi della gestione.

Il concetto di gestione dei rifiuti

Quali sono le attività che costituiscono gestione dei rifiuti?

«la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.»

Art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

I.1. I soggetti che gestiscono rifiuti e le fasi della gestione.

Gestione dei rifiuti

Quali sono le attività escluse dalla gestione dei rifiuti?

«Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.»

Art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

I.1. I soggetti che gestiscono rifiuti e le fasi della gestione.

Gestione dei rifiuti

Chi sono i soggetti che gestiscono rifiuti?

I produttori di rifiuti , i soggetti che effettuano operazioni di raccolta e trasporto, i gestori degli impianti di recupero e smaltimento compreso, gli intermediari e i commercianti di rifiuti.



1.2. Il produttore iniziale, il nuovo produttore, il detentore, il commerciante e l'intermediario

Il produttore iniziale

Chi è il produttore iniziale?

«il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.»

Art. 183, comma 1, lettera f) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

1.2. Il produttore iniziale, il nuovo produttore, il detentore, il commerciante e l'intermediario

Il produttore giuridico

Chi è il produttore giuridico, ovvero, il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione del rifiuto?

Definizione introdotta dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha lasciato molti dubbi interpretativi sia da parte della dottrina che della giurisprudenza.

Valenza esterna: è il caso della responsabilità dell'appaltatore nei confronti della committenza o del subappaltatore nei confronti dell'appaltatore.

Cass. Pen., sez. III, n. 19152 del 4 maggio 2018, Pres. Di Nicola, Rel. Gentili

Valenza interna: il legale rappresentante di un'impresa sia da ritenersi produttore dei rifiuti originati nell'esercizio di tale impresa e che su costui gravino gli obblighi e le responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti.

Cass. Pen., sez. III, n. 22765 del 15 giugno 2010, Pres. Onorato, Rel. Teresi.

1.2. Il produttore iniziale, il nuovo produttore, il detentore, il commerciante e l'intermediario

Il nuovo produttore

Chi è il nuovo produttore?

«chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti»

Art. 183, comma 1, lettera f) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

1.2. Il produttore iniziale, il nuovo produttore, il detentore, il commerciante e l'intermediario

Il detentore

Chi è il detentore?

«il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.»

Art. 183, comma 1, lettera h) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152



1.2. Il produttore iniziale, il nuovo produttore, il detentore, il commerciante e l'intermediario

Il commerciante

Chi è il commerciante?

«qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.»

Art. 183, comma 1, lettera i) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

1.2. Il produttore iniziale, il nuovo produttore, il detentore, il commerciante e l'intermediario

L'intermediario

Chi è l'intermediario?

«qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.»

Art. 183, comma 1, lettera l) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152



1.3. Il deposito temporaneo prima della raccolta

Deposito temporaneo prima della raccolta

Cos'è il deposito temporaneo prima della raccolta.

« il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis. »

Art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152



1.3. *Il deposito temporaneo prima della raccolta*

Deposito temporaneo prima della raccolta

Le condizioni : DOVE?

«nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.»

Art. 185, comma 1, lettera a) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

«esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita»

Art. 185, comma 1, lettera b) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

«per i rifiuti da costruzione e demolizione, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti»

Art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

1.3. *Il deposito temporaneo prima della raccolta*

Deposito temporaneo prima della raccolta

Le condizioni per i rifiuti contenenti inquinanti organici

«i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.»

Art. 185, comma 2, lettera a) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

1.3. *Il deposito temporaneo prima della raccolta*

Deposito temporaneo prima della raccolta

Le tempistiche: DUE MODALITA' ALTERNATIVE

«con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;»

OPPURE

«quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.»

«In ogni caso non può avere durata superiore ad un anno.»

Art. 185, comma 2, lettera b) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

1.4. *Il sistema di responsabilità*

Obblighi del produttore del rifiuto o del detentore

«Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato.»

Art. 188, comma 1 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

«I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.»

Art. 188, comma 3 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152



1.4. *Il sistema di responsabilità*

Esclusione dalla responsabilità per il produttore

Il conferimento a soggetto abilitato non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento.

«Tale responsabilità è' esclusa nei seguenti casi:

- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore **ovvero** che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario.»

Art. 188, comma 4 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

1.4. *Il sistema di responsabilità*

Esclusione dalla responsabilità per il produttore

ATTENZIONE!!

«Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti **D13, D14, D15** dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto **un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento**, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.»

Art. 188, comma 5 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

1.4. *Il sistema di responsabilità*

Obblighi delle imprese che effettuano raccolta e trasporto.

«Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.»

Art. 188, comma 2, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152



1.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari **Il registro cronologico di Carico e Scarico**

I soggetti obbligati

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)*.

Art. 190, comma 1, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

**c) lavorazioni industriali; d) lavorazioni artigianali; g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, e fanghi dalla potabilizzazione.*

I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari

Il registro cronologico di Carico e Scarico

Le informazioni raccolte

Sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

Art. 190, comma 1, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari

Il registro cronologico di Carico e Scarico

I soggetti esonerati

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, **per i soli rifiuti non pericolosi**, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Art. 190, comma 5, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo **limitatamente ai rifiuti non pericolosi**.

Art. 190, comma 9, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152



I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari

Il registro cronologico di Carico e Scarico

Modalità alternative di tenuta

Le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere tramite i documenti contabili.

Art. 190, comma 4) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

Gli imprenditori agricoli, le attività con codice ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi e i professionisti possono adempiere con la **conservazione progressiva per tre anni del formulario oppure** con la **conservazione per tre anni del documento di conferimento** rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato.

Art. 190, comma 6) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da **rottami ferrosi e non ferrosi**, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche **tramite l'utilizzo dei registri IVA**.

Art. 190, comma 8) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari

Il registro cronologico di Carico e Scarico

I tempi delle annotazioni

Per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

Per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;

Per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;

Per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Art. 190, comma 3) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari

I registri di Carico e Scarico

Luogo di tenuta

I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.

Art. 190, comma 10) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 i registri possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti.

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, **previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente** ovvero **al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.**

Art. 190, comma 11) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari

I registri di Carico e Scarico

Periodo di conservazione

Sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto

Art. 190, comma 10) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152



I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari

I formulari di identificazione

VIDIMAZIONE

Vidimazione effettuata su cartaceo dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Art. 193, comma 3, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarli in duplice copia.

Art. 193, comma 5, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari

I formulari di identificazione

Il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.

Il ViViFir è da stamparsi in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Art. 193, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari

I formulari di identificazione

Responsabilità

Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Art. 193, comma 17, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152



I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari

I formulari di identificazione

ESENZIONI

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di **rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico;** ai trasporti di **rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.** Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per **non piu' di cinque volte l'anno,** che non eccedano la **quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.**

Art. 193, comma 7, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione.

Art. 193, comma 11, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

Per le attività di assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario.

Art. 193, comma 18, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari

I formulari di identificazione

Modalità alternative per i transfrontalieri

9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo è sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

Art. 193, comma 9, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152



I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari

I formulari di identificazione

Esenzioni e Modalità di tenuta alternative per le imprese agricole

Esenzione per il trasporto effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Art. 193, comma 8) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, può sostituire il documento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del formulario.

Art. 193, comma 10, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Art. 193, comma 12, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari

I formulari di identificazione

Modalità alternative per le attività di manutenzione

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Art. 193, comma 19, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione l'obbligo di tenuta del formulario

Art. 193, comma 20, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari

I formulari di identificazione

Microraccolta

La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

Art. 193, comma 14, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152



I.5. Gli obblighi inerenti a registri di carico e scarico e formulari

I formulari di identificazione

Stazionamenti

Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione

Art. 193, comma 15, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152



1.6. La tracciabilità e gli obblighi documentali

Il nuovo sistema di tracciabilità

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

Art. 188-bis, comma 1, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152




1.6. La tracciabilità e gli obblighi documentali

Il nuovo sistema di tracciabilità

Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

Art. 6, comma 3-ter, della Legge 11 febbraio 2019, n. 12



1.6. La tracciabilità e gli obblighi documentali

Il nuovo sistema di tracciabilità

I modelli in uso

Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

Art. 188-bis, comma 7, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

Integrazione registri e formulari

I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti.

Art. 190, comma 10, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

